

COMUNE DI OLTRESSEDA ALTA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel.0346/21524

Codice FISCALE 00658090162

C.A.P. 24020

ORDINANZA N. 313

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AI FINI DELLA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 312/2018 che ha disposto la chiusura totale al transito veicolare e pedonale della Via Plasso a seguito dell'evento calamitoso di sradicamento di numerosi alberi ad alto fusto accaduto il 30 ottobre 2018;

CONSIDERATO che lungo la VIA PLASSO verranno effettuati lavori di somma urgenza ai fini del ripristino della transitabilità della strada medesima a seguito dell'evento calamitoso di sradicamento di numerosi alberi ad alto fusto del 30 ottobre 2018;

VISTO l'ordine di servizio relativo ai lavori di pronto intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione Valzurio ed il ripristino della transitabilità di via Plasso, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 02/11/2018;

DATO ATTO che i lavori suddetti verranno eseguiti dall'Impresa Lizzardi Vittorio Srl di Gromo a partire dal giorno 12/11/2018, come da ordine di servizio del responsabile del settore tecnico in data 02.11.2018;

RILEVATO che tali lavori comportano un elevato rischio alla sottostante frazione di Valzurio, in quanto durante l'esecuzione degli stessi potrebbero verificarsi distacchi di massi e o ceppi instabili;

ATTESO che, al fine di dare compimento a quanto previsto nell'ordine di servizio indicato, durante l'esecuzione dei lavori sopraindicati si rende necessario regolamentare il transito veicolare e pedonale nelle aree interessate dai lavori, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e garantirne la regolare esecuzione, nonché le dovute condizioni di sicurezza sia ai lavoratori che agli utenti della strada;

VISTO l'art. 7, del Codice della Strada, D.L.vo 30 aprile 1992, N° 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, N° 495;

VISTI gli artt. 50 c. 3 e 54 c. 1 del T.U.E.L. D.lgs. 18 Agosto 2000 N° 267;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito, allo scopo di tutelare il preminente interesse pubblico all'incolumità

ORDINA

1. **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, esclusivamente nel tratto di strada come di seguito indicato:

LOCALITA'	VALIDITA'
Dalla località Camai alla frazione Valzurio	dal giorno 12/11/2018 al giorno 23/11/2018, e comunque fino a fine lavori, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 <u>ad eccezione delle giornate festive e prefestive</u>
Parcheggio pubblico loc. Valzurio	dal giorno 12/11/2018 al giorno 23/11/2018, e comunque fino a fine lavori, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 <u>ad eccezione delle giornate festive e prefestive</u>

2. **L'ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ** pari a 20 Km/h in corrispondenza delle aree di cantiere e nei 100 mt precedenti e successivi ad esso;
3. **SONO ESCLUSI** dall'applicazione della presente ordinanza:
- i veicoli a servizio e i residenti delle Frazioni Valzurio e Spinelli;
 - i veicoli necessari alla realizzazione ed esecuzione dei lavori indicati in premessa;
4. **VENGA SEMPRE GARANTITO** il traffico veicolare ai mezzi in servizio pubblico di linea o in caso di emergenza-urgenza;

In caso di inottemperanza potrà essere disposta la rimozione dei veicoli.

DISPONE

- **L'impresa esecutrice** dei lavori dovrà:
 - apporre, con almeno 48 ore di anticipo, la prescritta segnaletica stradale conforme al C.d.S. (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) relativa ai divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 precedentemente indicati;
 - **sorvegliare sulla sicurezza dei veicoli in transito lungo la strada indicata al punto 1, intervenendo con chiusure totali al transito qualora particolari esigenze connesse all'esecuzione dei lavori dovessero determinare criticità sul piano viabilistico. La chiusura temporanea dovrà essere disposta con movieri idoneamente equipaggiati e dovrà avvenire per il tempo strettamente necessario alla regolare esecuzione degli stessi, con particolare riguardo agli eventuali veicoli in servizio di emergenza – urgenza;**
 - garantire la larghezza della corsia di marcia non inferiore ai 03.00 mt. in caso contrario il transito dovrà essere regolamentato a mezzo impianto semaforico o mediante movieri idoneamente equipaggiati così come previsto ed indicato nei c.2 e c.3 dell'art. 42 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, N° 495;
 - rispettare le disposizioni previste e contenute negli art. da 30 a 43 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., nonché le disposizioni previste e contenute nel disciplinare tecnico D.M. MIT 10/07/2002;
 - adottare tutte le indicazioni relative alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
 - direzionare i pedoni e i veicoli, se necessario, su percorso alternativo idoneamente segnalato e predisposto;
 - segnalare con opportuni dispositivi luminosi i limiti delle installazioni e del cantiere, qualora le stesse permangano anche in orari di scarsa o assente luminosità;

Le stesse, ognuna per le proprie aree di competenza, rimarranno le uniche responsabile della mancata osservanza delle norme sulla sicurezza di cantiere e del vigente Codice della Strada.

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
- La comunicazione della presente alla Prefettura di Bergamo, all'Ufficio Tecnico Comunale e al Comando Polizia Locale del Comune, alle imprese esecutrice dei lavori e agli enti interessati dall'esecuzione della presente Ordinanza

INFORMA

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 7.8.90 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- ⇒ per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di leggi, al T.A.R. della Lombardia, sezione di Brescia, da proporsi entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporsi entro 120 gg. dalla stessa data;
 - ⇒ da chi abbia interesse all'applicazione dell'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali esposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs. 285/92 (C.d.S.), al Ministero dei LL.PP. nel termine di 60 giorni, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art.12 del C.d.S., approvato con D.Lgs 30.04.92 n.285.

Dal Municipio, li 09.11.2018

IL SINDACO
f.to Baronchelli Giulio

Questa ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il giorno 10.11.2018.
Oltressenda Alta, li 10.11.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nunzio Pantò)